

## Linee di regolazione dell'organizzazione del trasporto pubblico locale marittimo

### 1) Fasce orarie di prevalente interesse regionale.

Le fasce orarie di prevalente interesse regionale sono le seguenti:

- prima fascia dalle ore 6,00 alle ore 9,30;
- seconda fascia dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
- terza fascia dalle ore 18,00 alle ore 20,30.

### 2) Aspetti connessi alle fasce orarie di prevalente interesse regionale.

**2.A.** Nell'ambito delle sopradette fasce i servizi erogati dalle Società di navigazione dovranno globalmente assicurare – per ciascuna linea di seguito indicata – quanto segue:

#### Linea Napoli - Isola di Capri e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 60 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condizioni meteomarine (di seguito:condimeteomarine) avverse;
- nella terza fascia, l'ultima corsa in partenza da Napoli Calata Massa e viceversa con nave traghetto;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti da Napoli per Capri e viceversa con nave-traghetto, uno per fascia;

#### Linea Napoli – Isola d'Ischia e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 60 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condimeteomarine avverse;
- un distanziamento fra le corse in partenza da Ischia, Forio e Casamicciola per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa e Napoli Beverello per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti da Napoli per Ischia e viceversa con nave-traghetto, uno per fascia;
- l'ultima partenza da Napoli e viceversa con nave traghetto;

#### Linea Sorrento – Isola di Capri e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 90 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condimeteomarine avverse;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti in partenza da Capri per Sorrento e viceversa, con nave-traghetto,uno per fascia;

#### Linea Napoli –Isola di Procida - Isola di Ischia e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 60 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto possibilmente sempre dopo la partenza di un mezzo veloce, in modo tale da garantire un collegamento anche in caso di condimeteomarine avverse;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa e Napoli Beverello per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- la realizzazione di almeno tre collegamenti da Napoli per Procida e viceversa con nave-traghetto, uno per fascia;
- l'ultima partenza da Napoli e viceversa con nave traghetto;

#### Linea Pozzuoli – Isola di Procida e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 90 minuti e con periodicità annuale;
- un collegamento con nave traghetto da Procida per Pozzuoli e viceversa;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa – Pozzuoli per Procida e viceversa per meglio distribuire l'offerta di trasporto;
- l'ultima partenza da Pozzuoli e viceversa con nave traghetto;

#### Linea Pozzuoli - Isola di Ischia e viceversa

- orari regolari, continui, cadenzati con intervalli non superiore a 90 minuti e con periodicità annuale;
- un distanziamento fra le singole corse in partenza da Napoli Calata Massa – Pozzuoli per Ischia e viceversa per meglio distribuire l'offerta di trasporto.

### **2.B. Sistema tariffario**

Nell'espletamento dei servizi erogati dalle Società di navigazione dovrà essere assicurato il rispetto della politica tariffaria regionale ai sensi dell'art. 7) della Legge regionale n.3/2002, all'attualità disciplinata da piani tariffari di cui alle delibere di Giunta regionale n. 183 del 29 aprile 2011 e ss.mm.ii. e n. 67 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.

### **2.C. Aspetti qualitativi del servizio.**

I servizi erogati dalle Società di navigazione dovranno assicurare i seguenti standard qualitativi:

- obbligo di predisporre una Carta dei servizi contenente la descrizione dell'azienda, dei servizi di bordo e di terra offerti, condizioni di viaggio e di trasparenza per l'utenza;
- sito internet con pubblicazione di orari e tariffe;
- riserva di tre posti per le autovetture di servizio delle forze dell'ordine e per le ambulanze anche di tipo b) fino 15 minuti dall'orario tabellare di partenza rientrando nelle fasce individuate;
- i mezzi nautici impiegati dovranno essere dotati di sistema climatizzazione dell'aria in tutti i locali riservati ai passeggeri e dotati di distributori di bevande e snack. Dovranno, inoltre, essere dotati di sistemi di stabilizzazione che assicurino una confortevole navigazione;
- le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo.

### **2.D. Distanze in miglia nautiche delle linee.**

- *Ischia - Procida = 4 mgl;*
- *Ischia - Pozzuoli = 13 mgl;*
- *Ischia – Napoli Calata Massa = 16 mgl;*
- *Casamicciola - Procida = 6 mgl;*
- *Casamicciola - Pozzuoli = 13 mgl;*

- Procida – Calata Massa = 13mgl;
- Procida – Pozzuoli = 7 mgl;
- Napoli Beverello – Capri = 17 mgl;
- Napoli Beverello - Procida = 13 mgl;
- Napoli Beverello – Ischia = 16 mgl;
- Capri – Sorrento = 8 mgl;
- Forio – Ischia = 7 mgl;
- Casamicciola – Procida = 6 mgl.

## 2.E. Velocità di esercizio

**Motonave** - le unità navali dovranno sviluppare una velocità di crociera idonea a coprire le tratte marittime in argomento, lungo la rotta compatibile con le limitazioni imposte alla propria classe di appartenenza ai sensi del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e s.m.i. nelle condizioni di tempo buono, con stato del mare e del vento entro forza 2, i seguenti tempi massimi di traversata da banchina a banchina con i tempi di manovra inclusi:

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Ischia – Procida = 30’;             | Procida – Pozzuoli = 40’;            |
| Ischia – Pozzuoli = 60’;            | Procida – Napoli Calata Massa = 60’; |
| Ischia – Napoli Calata Massa = 90’; | Procida – Napoli Beverello= 40’;     |
| Casamicciola – Pozzuoli = 60’;      | Casamicciola – Procida = 30’         |

**Unità Veloce** - mezzo navale veloce da passeggeri, monocarena stabilizzato, aliscafo, catamarano stabilizzato in grado di navigare senza riduzione di velocità di esercizio, fino allo stato del mare forza 4 (altezza onda significativa H=2,50) in grado di ormeggiare nei punti di approdo all'uopo destinati dalle competenti Autorità Marittime dei porti di arrivo e partenza. Le unità navali dovranno sviluppare una velocità di crociera idonea a coprire le tratte marittime in argomento, lungo la rotta compatibile con le limitazioni imposte alla propria classe di appartenenza ai sensi del Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e s.m.i. nelle condizioni di tempo buono, con stato del mare e del vento entro forza 2, i seguenti tempi massimi di traversata da banchina a banchina con i tempi di manovra inclusi:

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Napoli Beverello – Capri= 50’;  | Capri – Sorrento= 20’;          |
| Napoli Beverello – Ischia= 50’; | Forio – Ischia= 15’;            |
| Casamicciola – Procida= 20’;    | Procida – Napoli Beverello= 40’ |

## 2.F. Sistema sanzionatorio

Nell'espletamento dei servizi erogati dalle Società di navigazione il quadro di riferimento del sistema sanzionatorio è il seguente - Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129 “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento Ue n. 1177/2010, che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per via mare e per vie navigabili interne”.

- Revoca del servizio per l'intera linea in caso di grave e reiterato violazioni alle presenti linee.

### 3) Approvvigionamento dei beni essenziali delle popolazioni isolane.

I servizi erogati dalle Società di navigazione dovranno globalmente assicurare altresì gli approvvigionamenti primari per le isole in una fascia oraria, anche notturna, pienamente compatibile con la viabilità delle isole medesime e con i flussi più strettamente turistici.

### 4) Monitoraggio

La Direzione Generale per la Mobilità, con cadenza annuale, monitora il corretto funzionamento del mercato di riferimento del cabotaggio marittimo.

Nel caso di fallimento – totale o parziale – del mercato la Regione adotterà le misure per garantire la continuità della prestazione dei servizi di trasporto marittimo.

## **5) Ulteriori disposizioni.**

**5.A.** Gli armatori del mercato di riferimento, che già prestano servizi marittimi annuali nelle fasce orarie individuate nel numero 1 sopraindicato, possono comunicare alla Direzione Generale per la Mobilità entro 30 giorni dalla efficacia delle “Linee” la propria determinazione, per un biennio, a continuare ad esercitare in regime di libero mercato i medesimi collegamenti marittimi secondo le linee di regolazione sopradescritte e fatte salve nuove direttive delle Autorità Marittime competenti alla sicurezza della navigazione, nonché le nuove eventuali esigenze di mobilità.

**5.B.** Gli armatori che già prestano servizi marittimi stagionali, ossia semestrali o trimestrali, possono comunicare - entro 30 giorni dalla efficacia delle “Linee” - la propria determinazione, per un biennio, a continuare ad esercitare i medesimi collegamenti marittimi, fatte salve le nuove esigenze tecniche operative.

**5.C.** L'amministrazione definisce le nuove richieste di svolgimento dei servizi di collegamento marittimo in conformità al nuovo regolamento adottato ai sensi dell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 2002